## Titolo

Mezzi di prova – art. 50, comma 3, CGS – ampi poteri di indagine e di accertamento – metodo acquisitivo molto ampio - l'onere della prova – prove sono acquisite anche su iniziativa del giudice - libertà di indagine probatoria – principio inquisitorio

## Descrizione

L'art. 37, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI prevede un regime molto ampio in tema di prove cd. costituende nel giudizio di appello allorché dispone che «*il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove*». Tale previsione risulta confermata dall'art. 50, comma 3, del CGS allorché prevede che «*fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine*» (disposizione che è reiterativa dell'art. 34 del precedente Codice di giustizia sportiva della Figc del 2014). La normativa endofederale riconosce, dunque, agli Organi di Giustizia Sportiva sia la totale discrezionalità nel decidere se procedere o meno all'acquisizione degli accertamenti richiesti dalle parti, sia i più ampi poteri di indagine e di accertamento in relazione al fatto, anche attraverso il diretto conferimento dell'incarico alla Procura Federale per lo svolgimento di specifici accertamenti o supplementi di indagine. Nel processo sportivo, dunque, il giudice è autorizzato a intervenire d'ufficio nell'istruzione probatoria, capovolgendo i principi processual-civilistici. Si tratta, quindi, di un metodo acquisitivo assai ampio, basato sull'interazione tra poteri del giudice sportivo e poteri della Procura Federale (in tal senso, CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020). Una diretta conseguenza di quanto appena detto è che, in tal modo, a differenza di quanto prevede l'art. 2697 del Codice civile, l'onere della prova non grava necessariamente su chi intende far valere in giudizio un proprio diritto. Il baricentro, in tal modo, pare spostarsi (soprattutto quanto alla deroga al vincolo *juxta allegata partium*) dal principio dispositivo - caratterizzante il modello accusatorio - a quello inquisitorio, in cui esiste libertà di indagine probatoria di chi deve decidere. Nel processo sportivo, quindi, le prove sono acquisite anche su iniziativa del giudice, che ha poteri di ricerca autonomi delle fonti materiali di prova e dei fatti ritenuti rilevanti e che può e deve accertare qual è effettivamente la verità (ovviamente di carattere processuale), al di là di là di quanto indicato dalle parti. In definitiva, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere *tout court* utilizzati nel processo sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi.

## Stagione Sportiva

2021-2022

## Numero

n. 105/CFA/2020-2021/D

## Presidente

Torsello

## Relatore

Varrone

## Riferimenti normativi

art. 37, comma 6, del CGS CONI; art. 50, comma 3, CGS; art. 34 CGS previgente

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 105 CFA dell'11 maggio 2021 (Procura federale/Michele Marconi)**